



COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale



REGOLAMENTO DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con atto di C.C. n. 187
del 3.11.1992

ART. 1

(Finalità e condizioni generali)

Il presente regolamento disciplina la concessione del patrocinio comunale.

L'Amministrazione può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni ed iniziative che vengono realizzate senza finalità di lucro e nelle quali ricorrono particolari motivazioni di prestigio per l'immagine della Città, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la Città assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali e culturali, nonché a quelle di cui vuole incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la qualità e la continuità.

ART. 2

(Procedure)

Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dall'Amministrazione.

I richiedenti devono inoltrare istanza al Comune 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa, per le opportune valutazioni, i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione.

Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si chiede il patrocinio, viene realizzata senza finalità di lucro.

Il patrocinio ottenuto dal comune deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione della iniziativa.

ART. 3

(Settori)

I settori per i quali l'Amministrazione può concedere il patrocinio, fermo restando quanto indicato al precedente art.1, sono i seguenti:

- cultura
- sport e tempo libero
- sviluppo economico
- tutela dei valori ambientali e naturali
- assistenza e sicurezza sociale.

ART. 4
(Soggetti ammessi)

La concessione del patrocinio può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- Enti pubblici
- Enti privati
- Comitati
- Associazioni
- Soggetti privati
- Altre Istituzioni di carattere privato.